

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE** e **SCOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1967

Disciplina della professione di « Tecnico di Laboratorio di analisi cliniche », ausiliaria della professione medica, e norme per l'istituzione delle scuole

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di personale tecnico qualificato per i laboratori appare sempre più grande in rapporto anche al ruolo della ricerca di laboratorio nella impostazione e soluzione dei complessi problemi della sperimentazione scientifica e come utile e indispensabile ausilio del lavoro diagnostico quotidiano del medico nella pratica professionale.

Gli stessi programmi di sanità pubblica sono condizionati nella loro attuazione dalla preparazione e dalla disponibilità di tecnici. « Il valore di un servizio di sanità — dichiara il Rapporto n. 55 dell'OMS — dipende, in molto larga misura, dalla possibilità che esso ha di reclutare un personale competente — soprattutto medico e tecnico — e il problema deve costituire l'oggetto di un esame periodico, perchè i bisogni di un tale servizio non cessano di evolvere, come è il caso di tutti gli organismi in corso di sviluppo. Ne consegue, dunque, che la portata pratica e la qualità dell'insegnamento professionale e tecnico presentano un interesse capitale e costante per i servizi di sanità. Tale conclusione rappresenta la sintesi di una esperienza universale e tiene conto esclusivamente di principi universalmente scaturiti da molteplici esperienze ».

La richiesta di tecnici, però, non è sentita solo per i bisogni ufficiali della sanità pubblica — al centro e alla periferia — ma anche per i numerosi laboratori e case di cura privati per i quali si renderebbe utilissimo l'impiego di personale tecnico preparato adeguatamente.

Negli altri Paesi si è già dato a questo problema una soluzione adeguata tanto che fin dal 1954 si è avvertita la necessità di creare un'associazione internazionale di tecnici di laboratorio medico (International Association of Medical Laboratory Technologists), con lo scopo di promuovere lo sviluppo scientifico e culturale dei tecnici, la organizzazione delle scuole per tecnici, i corsi di aggiornamento, il riconoscimento del diploma di tecnico da parte del Consiglio d'Europa, il riconoscimento della qualifica da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

In molti Paesi d'Europa — Belgio, Norvegia, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Germania Occidentale, Danimarca — il titolo di studio richiesto per l'accesso alle scuole per tecnici di laboratorio medico è il diploma di scuola media di secondo grado.

Le scuole di preparazione specifica sono sia statali che private ed hanno sede presso le Università e gli Ospedali di prima ca-

tegoria autorizzati dal Ministero della sanità e da quello della pubblica istruzione; i diplomi rilasciati al termine degli studi sono riconosciuti dallo Stato. I corsi per il conseguimento del diploma hanno la durata di tre anni; in Svizzera esistono anche scuole della durata di due anni. I programmi sono così ripartiti: un anno di sola teoria, un anno di teoria e pratica e un terzo anno di pratica di laboratorio. Al termine, gli allievi sostengono un esame di abilitazione.

Anche in Australia l'ordinamento scolastico e la preparazione professionale dei tecnici di laboratorio hanno caratteristiche simili a quelle più sopra indicate.

Negli USA i corsi hanno invece una durata di quattro anni ed un'articolazione diversa da quella sopra riportata.

Il corso di preparazione specifica per il conseguimento del diploma di tecnico di laboratorio medico, con corsi triennali, comprende le seguenti materie: fisica, matematica, algebra, chimica, biochimica, ematologia, istologia, igiene, apparecchi scientifici e attrezzature di laboratorio, stabulario.

L'Italia appare molto in ritardo nello sforzo per l'adeguamento dei livelli di preparazione di tutto il personale che ha il compito di coadiuvare e integrare il medico nella sua attività di ricerca e professionale e quindi anche nei livelli di preparazione dei tecnici di laboratorio. Salvo rare eccezioni il personale non laureato addetto ai laboratori di ricerca medica e di analisi cliniche viene preparato empiricamente negli stessi laboratori, senza speciali corsi, facendo leva soprattutto sulla capacità di apprendimento e sulla intelligente ed assidua partecipazione al lavoro a fianco del ricercatore e del medico dei più volenterosi.

Inoltre in Italia il tecnico di laboratorio è privo di qualsiasi disciplina giuridica: la qualifica di tecnico non è riconosciuta dalla legge del 1927 con cui sono state regolate e definite tutte le attività sanitarie di ausilio al medico, nè dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e successive modificazioni e integrazioni con cui sono state introdotte nella nostra legislazione sanitaria altre arti e professioni sanitarie.

Di conseguenza la maggior parte dei tecnici italiani, pur svolgendo con capacità un delicatissimo lavoro, viene solitamente considerata al livello del modesto empirico e di conseguenza inquadrata nel ruolo dei salariati, ricevendo come corrispettivo, nella generalità dei casi, un salario pari a quello corrisposto a personale privo di qualifica.

Tale situazione poteva essere giustificata quando si era ancora ai primi passi nella organizzazione dei laboratori e quindi si poteva anche utilizzare personale reclutato in mezzo agli inservienti più intelligenti, più volenterosi e più capaci di apprendere rapidamente.

Oggi però la situazione è ben diversa e, se si vogliono servizi efficienti, occorre dedicare la massima attenzione in modo particolare alla preparazione culturale e professionale del personale di base che, nell'organizzazione di un laboratorio è rappresentato proprio dal personale tecnico.

Del resto l'esigenza di avere alle proprie dipendenze personale tecnico qualificato spinge già nel nostro Paese gli Enti pubblici che hanno bisogno di assumere alle proprie dipendenze tecnici specializzati a reclutare il personale con concorsi basati su prove complesse.

Queste sono rappresentate, nel caso dell'INPS:

a) dallo svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, sui seguenti argomenti: prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici; mezzi di disinfezione, di sterilizzazione, di distruzione dei materiali infetti; preparazione dei terreni di coltura, colorazioni più comuni di batteriologia e istologia; tenuta e osservazione degli animali da esperimento; inclusione di pezzi patologici, preparati e colorazione;

b) prova orale sui seguenti argomenti: uso del microscopio e del microtomo; funzionamento dei termostati e delle autoclavi; preparazione di soluzioni coloranti comuni; preparazione di soluzioni titolate; prelevamento del sangue e di organi da animali di laboratorio; materiali e loro uso per le prove sierologiche; manutenzione degli appa-

recchi di laboratorio; preparati e ricerche più comuni che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia; principali proprietà chimiche e fisiche delle più comuni sostanze; uso delle bilance di precisione; determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

c) una prova pratica sugli stessi argomenti indicati per la prova orale.

È da rilevare anche che non esiste nemmeno un ordinamento scolastico che stabilisca le materie di studio e la durata dei corsi di preparazione professionale per le scuole di tecnico di laboratorio.

Gli attuali diplomi di tecnico di laboratorio, che, evidentemente, non hanno alcun valore giuridico come titolo di studio nè come titolo professionale, tranne i casi delle amministrazioni pubbliche autonome che di volta in volta dichiarino di riconoscerlo, sono rilasciati da istituti universitari e amministrazioni ospedaliere.

Peraltro non è pensabile che le poche scuole attualmente esistenti nel nostro Paese siano in grado di preparare il personale tecnico qualificato necessario per lo sviluppo dei servizi di laboratorio.

Presso l'Università di Milano funziona una scuola per tecnici di istituti medicobiologici, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1955, n. 802, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La durata del corso di studi della scuola è di due anni; per la ammissione è richiesto il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di abilitazione magistrale; inoltre dovrà essere superato un esame di ammissione, consistente in una prova di cultura generale e in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna a scelta (francese, inglese, tedesco).

Le materie di insegnamento sono:

a) per il primo anno: organizzazione di laboratorio, anatomia, microbiologia, istologia normale, fisiologia, chimica 1^a;

b) per il secondo anno: istologia patologica, chimica 2^a, farmalogia, tecnica di laboratorio.

Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche presso i vari istituti prescelti dalla direzione della scuola, nel numero stabilito dal Direttore della scuola. Alla fine del corso gli allievi debbono aver superato una prova attestante la conoscenza di una lingua straniera, a scelta (francese, inglese, tedesco) diversa da quella che è stata oggetto di esame per l'ammissione alla scuola. Per essere ammessi a frequentare il secondo corso, gli allievi debbono aver frequentato tutti gli insegnamenti del primo e superato i relativi esami. Durante il secondo corso gli allievi hanno l'obbligo di effettuare un internato della durata di quattro mesi presso un istituto dell'Università ove si svolge la materia per la dissertazione finale; questa sarà scritta, su tema preventivamente assegnato dal Direttore della scuola e servirà per l'esame di diploma consistente nella discussione della dissertazione e in una prova pratica di laboratorio stabilita dalla commissione esaminatrice.

Una buona scuola è attualmente la Scuola speciale di preparazione per tecnici di laboratorio d'igiene e microbiologia dell'Università di Padova. Essa ha la durata di due anni e ammette allievi in possesso del diploma di scuola media unica o titolo equivalente, dopo il superamento di un esame orale di cultura generale e di una prova di lettura di una lingua straniera (francese). L'insegnamento è articolato in due corsi della durata ciascuno di un anno accademico. Nel primo corso vengono impartiti i seguenti insegnamenti: organizzazione di laboratorio, anatomia e fisiologia umana e comparata, tecnica istologica, batteriologia e sierologia 1^a, chimica 1^a. Nel secondo corso vengono impartiti i seguenti insegnamenti: batteriologia e sierologia 2^a, chimica 2^a, parassitologia, virologia, fisica tecnica. Inoltre gli allievi debbono frequentare un tirocinio pratico biennale nei seguenti reparti: preparazione di laboratorio, laboratorio di chimica, reparto di batteriologia e parassitologia, reparto di virologia, reparto di allevamento di animali e prove biologiche, laboratorio di fisica e di chimica applicate.

Allo stato attuale si pongono pertanto due ordini di questioni: da un lato, il riconosci-

mento giuridico della professione di tecnico di laboratorio come ausiliario della professione medica, abilitato allo svolgimento di un lavoro di concetto nell'ambito del laboratorio di ricerca e sotto la guida del medico; dall'altro, l'indicazione e la promozione delle scuole che si rendono necessarie per la preparazione culturale e per la formazione professionale dei tecnici.

Con il disegno di legge che si raccomanda all'attenzione del Senato si intendono affrontare entrambe queste questioni.

L'articolo 1 definisce i tecnici di laboratorio di analisi cliniche considerandoli come professionisti diplomati che collaborano con il medico specialista nella esecuzione di ricerche mediche e cliniche sia con metodi standardizzati e che possono essere eseguite direttamente dal tecnico, sia con metodi prescelti e controllati direttamente nel laboratorio dal medico specialista, nel qual caso le analisi sono eseguite solo se esiste una indicazione del medico che ha la responsabilità del laboratorio e sono eseguite sotto il controllo di questi.

Con gli articoli 2 e 3 si determina la competenza della vigilanza di questa nuova attività professionale che si attribuisce al Ministero della sanità, disponendo in pari tempo che tale vigilanza si estende anche all'accertamento del titolo di abilitazione professionale: mentre la formazione tecnico-professionale è di competenza del Ministero della pubblica istruzione che dispone di concerto con quello della sanità. L'esercizio effettivo della professione è subordinato alla iscrizione in un apposito albo, articolato in federazioni regionali, per dare a ciascuna di queste un minimo di funzionalità e in vista anche della necessaria e auspicabile articolazione regionale dello Stato; l'albo è regolato dalle disposizioni in vigore per la formazione e la disciplina degli albi professionali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni).

Con gli articoli 4 e 5 si fa obbligo agli ospedali, alle cliniche universitarie, agli altri Enti sanitari e Istituti di cura pubblici e privati presso cui si eseguono ricerche clini-

che a scopo scientifico, diagnostico o di controllo, di istituire in organico almeno un posto di tecnico diplomato, equiparato per il trattamento giuridico ed economico al personale di concetto. È fatto altresì obbligo al medico provinciale di subordinare in ogni caso il rilascio delle autorizzazioni e delle approvazioni di sua competenza all'accertamento e al rispetto dei requisiti voluti dalla legge. A partire dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge è vietato l'impiego di personale con mansioni di tecnico, sprovvisto dei requisiti di legge.

Con gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge si dettano norme per la istituzione delle scuole e per gli esami di Stato. Le scuole vengono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto dispone l'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1939, n. 739, che consente l'istituzione di scuole ad ordinamento speciale con singoli decreti del Presidente della Repubblica. Queste scuole dovrebbero avere di regola sede regionale e ad esse dovrebbero accedervi gli aspiranti provvisti del titolo di scuola media unica, previo esame di ammissione e in numero limitato.

Il corso scolastico viene articolato in complessivi cinque anni suddivisi in due periodi: un primo periodo di due anni, durante i quali agli allievi vengono impartiti gli insegnamenti disposti per il primo biennio degli istituti tecnici; un secondo periodo di tre anni, durante i quali, oltre alle materie generali previste per l'analogo periodo di studi degli istituti tecnici, in un numero adeguato di ore, debbono essere impartiti gli insegnamenti teorici e debbono essere svolte le attività e le esercitazioni pratiche su materie attinenti alla specifica preparazione del tecnico, quali biologia generale e sistematica, anatomia umana e comparata, fisiologia umana, igiene generale, parassitologia, batteriologia, sierologia e virologia, istologia, ematologia normale e patologica, elementi di anatomia patologica, fisica tecnica, chimica, tecnica istologica, organizzazione di laboratorio, elementi di legislazione sanitaria.

In tal modo la preparazione specifica dei tecnici di laboratorio viene inserita nell'ordinamento vigente per l'istruzione di secondo grado, ramo tecnico; e, di conseguenza, il diploma conseguito al termine degli studi dovrà avere lo stesso valore del titolo di studio rilasciato dalle altre scuole di secondo grado e dovrà poter consentire, con apposite norme da emanarsi a parte, l'accesso agli studi universitari.

Il modello degli attuali istituti tecnici, con le modificazioni e specificazioni previste dal disegno di legge, è considerato perfettamente adeguato a consentire di raggiungere lo scopo della preparazione culturale e tecnico-professionale dei tecnici di laboratorio. Anche la commissione di indagine sullo stato e lo sviluppo della scuola considera perfettamente validi questi istituti anche in vista di un riordinamento degli istituti secondari di secondo grado, specie dopo l'emanazione del decreto presidenziale 30 settembre 1961, n. 1222, con cui è stata disposta una revisione e sostituzione dei programmi di studio degli istituti tecnici di tutti i tipi. Per effetto di tale revisione la struttura normale quinquennale degli istituti stessi si è precisata mediante la distinzione del corso di studi in due fasi: un biennio di preparazione generale propedeutica, comune a tutti gli indirizzi, e un successivo triennio di studi specifici, secondo determinati indirizzi.

Una novità di rilievo è quella (articolo 7) che coinvolge nella istituzione di queste scuole anche la responsabilità del Ministro della sanità e del Consiglio superiore di sanità che, sullo stesso piano del Consiglio superiore della pubblica istruzione, deve esprimere un parere sui programmi. Una tale misura sembra assai utile perchè induce l'amministrazione sanitaria ad interessarsi organicamente di un settore fino ad ora trascurato e che invece riveste un vitale interesse per lo sviluppo di tutte le attività volte alla tutela della salute.

Un'altra novità è quella disposta con l'articolo 8 con il quale vengono indicati i laboratori che debbono essere annessi alle scuole (laboratori di esercitazione per la chimica, fisica, batteriologia e parassitologia, istologia, virologia ed ematologia), che possono

essere quelli delle cliniche universitarie, degli istituti scientifici delle Università, degli ospedali di prima categoria e anche altri laboratori pubblici di ricerca medica e di analisi cliniche. Il direttore del laboratorio, prescelto per le esercitazioni pratiche contestualmente alla istituzione della scuola, è di norma incluso nel corpo insegnante della scuola ed assume la direzione dei corsi di tirocinio pratico. S'intende così immettere direttamente nella scuola le esperienze acquisite nel campo specifico di impiego dei futuri tecnici ed evitare inutili e dispendiose duplicazioni, laddove, con una modesta spesa aggiuntiva è possibile raggiungere lo stesso risultato con un indubbio vantaggio reciproco.

Con gli articoli 11, 12, 13 e 14 si dettano alcune norme transitorie per l'attribuzione del titolo di tecnico diplomato a chi (articolo 11) ha esercitato per dieci anni l'attività di tecnico in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici o a chi (articolo 12) ha esercitato per cinque anni alle dipendenze delle amministrazioni ospedaliere o di enti pubblici o a chi (articolo 13) sia in possesso di un diploma rilasciato da una scuola della durata di almeno due anni, anche se non ha esercitato l'attività di tecnico per il periodo minimo prescritto di cinque anni. Questa sanatoria doverosa non solo per i meriti acquisiti dalla categoria con tanto sacrificio, forza di volontà, spirito di abnegazione, ma anche dettata da spirito di giustizia e di equità richiesto nel momento in cui si detta una nuova disciplina, viene però concessa sotto l'imperio di alcune fondamentali garanzie, previste anche agli articoli citati, in quanto per ottenere il diploma i tecnici che sono in possesso dei requisiti voluti dalla legge debbono sostenere prove di esame dopo aver frequentato un corso di dieci mesi organizzato dagli ospedali di prima categoria o da altri Enti pubblici. Tale corso non rappresenta solo un mezzo di aggiornamento tecnico e culturale ma anche un mezzo per superare meglio gli esami prescritti e i conseguenti esami di Stato, tenuti in sessioni speciali riservate a queste categorie di tecnici preesistenti alla legge, per essere abilitati

all'esercizio della professione ed essere iscritti agli albi. Tale speciale sessione degli esami di Stato (articolo 14) da tenere di fronte ad una commissione composta secondo le indicazioni della legge può essere ripetuta una sola volta entro il termine perentorio di tre anni dall'entrata in vigore della legge.

Si fa solo eccezione per coloro che lavorino in qualità di tecnici alle dipendenze di enti pubblici, siano stati assunti mediante concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico, siano in possesso del titolo di studio di scuole medie di secondo grado o siano in possesso del diploma, rilasciato da una scuola per tecnici regolarmente autorizzata, dopo un corso della durata di due anni.

Con l'articolo 13 invece si regola la fase di passaggio delle scuole esistenti che vengono tutte soppresse. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge sono iscritti ai corsi sono ammessi a frequentare

ancora fino ad esaurimento del corso e al conseguimento del titolo previsto dall'atto costitutivo della scuola. Al termine dei corsi però essi, per ottenere il diploma e quindi per essere riconosciuti a tutti gli effetti della legge tecnici diplomati di laboratorio, debbono frequentare il corso speciale di dieci mesi, sostenere gli esami finali e infine sostenere gli esami di Stato.

In tal modo, onorevoli senatori, si è inteso introdurre nel nostro ordinamento le norme necessarie per raggiungere l'obiettivo, già raggiunto o perseguito con analoghi mezzi da altri Paesi e dal nostro in altri campi dell'istruzione tecnico-professionale, obiettivo indispensabile per adeguare i mezzi a disposizione alle richieste che ci vengono dallo specifico campo di impiego di questo personale, richieste tanto più pressanti e giustificate quanto più si tende ad attuare una politica di rinnovamento nel campo della tutela della salute e di sviluppo della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I tecnici di laboratorio di analisi cliniche sono professionisti diplomati che collaborano, in qualità di ausiliari della professione medica, con il medico specialista nella esecuzione, in appositi laboratori, di ricerche mediche e cliniche. Ad essi è affidata l'esecuzione di analisi con metodi standardizzati nonchè la cura e l'efficienza dell'apparecchiatura di laboratorio.

Essi possono inoltre eseguire su indicazione e sotto il controllo del medico specialista, secondo il metodo prescelto e controllato da questi, le ricerche che di volta in volta vengono richieste.

Art. 2.

L'esercizio della professione di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche all'accertamento del titolo di abilitazione professionale.

La formazione tecnico-professionale è soggetta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità.

Art. 3.

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni, gli Albi professionali dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

In ciascuna regione è costituita una federazione regionale, disciplinata dalle disposizioni di cui al comma precedente.

L'esercizio effettivo della professione di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è subordinato alla iscrizione all'Albo.

Art. 4.

Gli ospedali, le cliniche universitarie e gli altri Enti sanitari e istituti di cura pubblici e privati, nonchè i laboratori pubblici e privati presso cui si eseguono ricerche cliniche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo, debbono istituire in organico almeno un posto di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, equiparato per il trattamento giuridico ed economico al personale della carriera di concetto.

Il medico provinciale deve subordinare il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni di sua competenza all'accertamento e al rispetto dei requisiti del comma precedente.

Art. 5.

È fatto divieto, a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di assumere presso ospedali, cliniche universitarie, altri Enti sanitari e istituti di cura pubblici e privati, nonchè laboratori pubblici e privati presso cui si eseguono ricerche cliniche ed altre ricerche mediche a scopo scientifico, diagnostico o

di controllo, personale con le mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma e dell'abilitazione alla professione di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

Art. 6.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ha la durata di cinque anni, e si svolge presso istituti a ordinamento speciale istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Ai corsi per il conseguimento del diploma di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono ammessi gli alunni che hanno completato la scuola dell'obbligo e che siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o di un titolo equipollente.

Art. 7.

Gli istituti per il conseguimento del diploma di tecnico di laboratorio di analisi mediche sono istituiti ad iniziativa del Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero della sanità.

Il corso di studio ha la durata di cinque anni di cui due propedeutici, organizzati secondo i programmi degli istituti tecnici.

Nei tre anni successivi, oltre alle materie generali previste per l'analogo periodo degli istituti tecnici, debbono essere impartiti gli insegnamenti teorici e debbono essere svolte le esercitazioni pratiche per le seguenti materie: biologia generale e sistematica; anatomia umana e comparata; fisiologia umana; igiene generale; parassitologia; batteriologia e sierologia; istologia; patologia generale; ematologia normale e patologica; elementi di anatomia patologica; fisica tecnica; chimica; tecnica istologica; organizzazione di laboratorio; elementi di legislazione sanitaria.

Il numero delle ore di lezione settimanali e di esercitazioni di laboratorio e le prove di esame finale per l'ottenimento del diploma sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Alle scuole di cui all'articolo precedente debbono essere annessi i laboratori attrezzati per le esercitazioni di chimica, fisica applicata, batteriologia e parassitologia, istologia, virologia ed ematologia.

I laboratori di cui al comma precedente possono essere anche quelli delle cliniche universitarie, degli istituti universitari, degli ospedali di prima categoria, o di altri laboratori pubblici di ricerca medica e di analisi cliniche che vengono indicati al momento della autorizzazione ministeriale alla istituzione della scuola per tecnici diplomati di analisi cliniche.

I laboratori prescelti, presso i quali si svolge con la autorizzazione ministeriale la attività didattica prescritta nei programmi, prendono il nome di laboratori d'insegnamento e, per tutto quanto concerne i rapporti con gli istituti per tecnici, sono tenuti a osservare le disposizioni del direttore dell'istituto stesso. A tal fine il direttore del laboratorio è di norma incluso nel corpo insegnante dell'istituto ed assume la direzione dei corsi di tirocinio pratico.

Art. 9.

Al termine dei corsi gli allievi debbono sostenere un esame finale di licenza e successivamente un esame di Stato per il conseguimento del diploma.

Le sessioni degli esami di Stato e la nomina e la composizione delle Commissioni di esame sono stabilite annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della sanità.

Art. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

Art. 11.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ed esercitino abitualmente da almeno 10 anni l'attività di tecnico in laboratori di analisi cliniche e di ricerche mediche, di ematologia, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere e da Enti pubblici sono ammessi a sostenere per una volta soltanto una prova d'esame nelle materie indicate all'articolo 7.

La prova consisterà in un colloquio e nella esecuzione di prove di laboratorio inerenti le specifiche mansioni di tecnico secondo la definizione della presente legge.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove di cui al comma precedente il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è autorizzato ad organizzare corsi serali, secondo un programma approvato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio superiore di sanità.

I corsi hanno la durata di 10 mesi e possono essere tenuti a richiesta, da ospedali di prima categoria ed altri Enti pubblici che dimostrino di possedere l'attrezzatura necessaria.

La frequenza dei corsi è obbligatoria per l'ammissione agli esami finali.

Art. 12.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato od esercitino abitualmente da almeno 5 anni l'attività di tecnico in laboratori di analisi cliniche o di ricerche mediche o di ematologia annessi a centri trasfusionali o in musei anatomici e biologici alle dipendenze di amministrazioni ospedaliere o di Enti pubblici, anche se assunti e mantenuti in servizio con

qualifica diversa da quella di tecnico o equivalente, hanno diritto al diploma ai sensi della presente legge, purchè siano stati assunti mediante concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di tecnico di laboratorio o siano in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Coloro che si trovino nella condizione di cui all'articolo precedente e siano provvisti di un diploma o di altro titolo attestante la frequenza ad una scuola per tecnici della durata di almeno 2 anni, sono ammessi agli esami, previa la frequenza del corso speciale, ancorchè non abbiano esercitato per il tempo prescritto le funzioni di tecnico.

Art. 13.

Le scuole pubbliche o private, istituite con lo scopo di preparare i tecnici di laboratorio sono soppresse a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge.

Gli allievi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alle scuole di cui al comma precedente, sono autorizzati a completare i corsi ed a sostenere gli esami, secondo i regolamenti delle singole scuole.

Al termine dei corsi essi sono ammessi ai corsi speciali e agli esami per ottenere il diploma di tecnico di laboratorio, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Tutti coloro che ottengono il diploma secondo le norme di cui agli articoli 11, 12, ultimo comma, e 13 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato in una sessione speciale loro riservata con le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità.

La speciale sessione di esami di Stato può essere ripetuta una sola volta entro il termine perentorio di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.